

REGOLAMENTO **PREMIO ANZIANITÀ PER I DIPENDENTI**

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) riconosce un premio di anzianità in favore dei dipendenti delle imprese pugliesi che risultino in regola con i versamenti ad EBAP-FSBA da almeno 18 mesi antecedenti la richiesta.
2. Per le imprese neo-costituite, sarà verificata la regolarità contributiva nei 6 mesi successivi la costituzione.
3. Al fine della verifica della regolarità contributiva resta ferma la possibilità, per il lavoratore, di provare periodi di contribuzione accumulati presso precedenti datori di lavoro versanti ad EBAP.

Art. 2 - Lavoratori beneficiari e ammontare

1. Il premio lordo ammonta a € 400,00 e viene erogato al netto della tassazione IRPEF individuale, in favore dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità di almeno 5 anni presso aziende del settore artigiano regolarmente aderenti all'EBAP.
2. A partire dal 5° anno e comunque dalla prima richiesta, il premio maturerà per ogni ulteriore quinquennio di anzianità
3. La richiesta può essere presentata unicamente in relazione all'ultimo periodo valido per la maturazione del premio; si riterranno decadute le prestazioni eventualmente maturate e non richieste in precedenza.
4. Il premio deve essere richiesto per il tramite dell'impresa. EBAP provvederà alla liquidazione dell'importo direttamente sul c/c del dipendente secondo il codice IBAN indicato nel modulo di domanda.

Art. 3 - Procedure

1. La richiesta di contributo deve essere avanzata, a pena di decadenza, prima della maturazione del requisito che dà diritto allo step di anzianità successivo. Resta fermo che l'ulteriore premio maturerà al compiersi di un quinquennio dalla richiesta precedente.
2. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_DIP 05), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL).
3. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it.
4. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, o delle Organizzazioni costituenti EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL) cui le imprese/lavoratori aderiscono o conferiscono il mandato.
5. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.

Art. 4 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - copia ultima busta paga recante la data di assunzione o dichiarazione equivalente rilasciata dal datore di lavoro;
 - qualora, ai fini della dimostrazione dell'anzianità contributiva, il lavoratore intenda dimostrare pregressi periodi di lavoro maturati alle dipendenze di diversa impresa del settore artigiano: relativo estratto

previdenziale o altro documento (es. certificato storico di lavoro) che li comprovino, completo dell'indicazione delle relative matricole INPS delle precedenti aziende;

- nel caso in cui vi sia stata richiesta per annualità precedenti per il medesimo lavoratore, copia della richiesta precedente;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'interno del modulo di domanda con cui si attesta che i documenti allegati sono conformi agli originali;
 - copia dei documenti di identità del lavoratore/i per cui è formulata richiesta.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
 3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ove non si provveda ad integrarla entro 30 gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP. L'ente provvederà comunque a fornire riscontro scritto in merito all'esito dell'istruttoria.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà all'erogazione del contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.
2. In caso di coordinate errate o non complete sarà emesso un assegno circolare non trasferibile che il dipendente dovrà provvedere a ritirare personalmente o tramite persona appositamente delegata presso i gli uffici dell'EBAP.
3. In nessun caso l'assegno sarà inviato a mezzo posta.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse. I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.